

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CHIANTI IN MUSICA ETS

Art. 1. COSTITUZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata *Chianti in Musica ETS*, retta dalle norme del presente Statuto, d'ora in avanti indicata come 'Associazione'.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

La sede legale dell'Associazione è in Strada Canaglia 8, Barberino Tavarnelle (FI).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Barberino Tavarnelle non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione CIM è illimitata.

Art. 3. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Attività di interesse generale dell'Associazione (dall'elenco di cui all'art. 5, c. 1, del Codice del Terzo settore)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- progettare e realizzare programmi culturali, concerti, conferenze, seminari, proiezioni, letture, attività teatrali, mostre, dibattiti e convegni su tematiche culturali;
- organizzare attività di formazione per musicisti, artisti e operatori del settore culturale quali corsi, seminari, lezioni-concerto, ecc.;
- promuovere attività di segretariato e promozione per artisti e professionisti del settore culturale.

L'Associazione si propone inoltre come interfaccia e punto di contatto tra associazioni, artisti, fondazioni, consorzi, aziende private, persone fisiche e tutti coloro che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i propri scopi.

L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione tutela pari diritti e opportunità.

Art. 4. SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche in qualità di privati cittadini o in qualità di membri di associazioni, fondazioni, società ed enti, con o senza personalità giuridica, italiani ed esteri che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tali finalità. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo che, verificati i requisiti, accoglierà la domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato all/alla nuovo/a associato/a entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli/ella deve essere iscritto/a nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve



essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato/a può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.1 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, sia attivo che passivo;
- b) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, sia nei rapporti tra i soci che tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Sono previste quattro categorie di Soci:

1. Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci fondatori sono esonerati dal pagamento della quota associativa;
2. Soci Promotori: sono soci promotori coloro ai quali tale qualifica sia attribuita dal Consiglio Direttivo per l'impegno profuso nell'attività dell'Associazione;
3. Soci Benemeriti: sono soci benemeriti coloro ai quali tale qualifica sia attribuita dal Consiglio Direttivo in funzione di particolari contributi economici devoluti all'Associazione per favorirne lo sviluppo e l'attività o coloro i quali si sono distinti per particolari meriti culturali e sociali, la cui presenza all'interno nell'Associazione ne favorisce la crescita e lo sviluppo. I soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota associativa;
4. Soci Ordinari: sono soci ordinari coloro i quali accettino le finalità dell'Associazione e le relative norme statutarie. All'atto dell'iscrizione i soci ordinari devono presentare la domanda di ammissione e versare la quota relativa all'anno in corso fissata dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non potrà essere restituita ai Soci, se non in caso di mancato accoglimento della domanda di adesione. Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della quota di cui sopra i Soci Promotori e Benemeriti che forniscono all'Associazione contributi volontari di lavoro o prestazioni di altra natura utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Le cariche di Soci Promotori, Benemeriti e Ordinari sono valide per l'anno in corso, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. per dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Presidente dell'Associazione. L'eventuale recesso non prevede oneri;
2. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi statuari o per altri motivi che comportino indegnità all'Associazione; per comportamenti che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio tra il socio e l'Associazione stessa;



3. per ritardato pagamento della quota associativa oltre 180 (centottanta) giorni dalla compilazione della domanda di associazione e dopo due solleciti di pagamento della quota stessa da parte del Consiglio Direttivo

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida ed espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Direttivo.

4.2 Norme sul volontariato, sui volontari e dell'attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di remunerare uno o più soci per attività specifiche in maniera residuale rispetto alle attività gratuite svolte per l'associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

6.1. Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

6.2. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

6.3. L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.



Art. 7. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri membri il Presidente dell'Associazione ed eventualmente un Vice Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Non può essere eletto Consigliere - e se nominato decade dalla carica - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti li sostituiscono con gli altri soci votati, pescando tra i primi dei non eletti.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti con volontari che scelgano di collaborare con l'Associazione, anche in relazione ai loro diritti e alla loro tutela;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;



- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 8. IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi sopra indicati il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.9. IL REVISORE DEI CONTI

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 10. RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 11. PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 100 euro.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta associazione da parte dei nuovi soci.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate né a quote del patrimonio sociale.

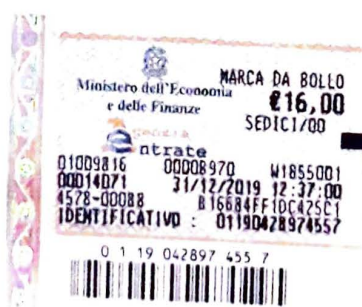
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili per migliorare il conseguimento dei fini statuari e può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei soci.

L'Associazione può richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa. Può accettare sponsorizzazioni per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Art. 12. ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



ART. 13. LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 14. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composta da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto. L'Arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, a ogni effetto, come irrituale.

Art. 16. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

f) Adriana Armaroli

Adriana Armaroli

f) Marta Ceron

Marta Ceron

f) Raffaella Valsecchi

Raffaella Valsecchi

f) Alessandra Armaroli

Alessandra Armaroli

f) Francesca Ninci

Francesca Ninci

f) Stefania Morganti

Stefania Morganti

2019